



Regolamento per la concessione di contributi comunali alle spese per l'acquisto di abbonamenti validi su mezzi pubblici di trasporto (RCABO)
(del 27 agosto 2001)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

visto il messaggio municipale no. 28 del 23 gennaio 2001;

d e c r e t a :

Art. 1 Scopo

Il Comune di Losone al fine di incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto concede dei contributi per la copertura delle spese per l'acquisto di abbonamenti annuali.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione di contributi per l'acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno in partenza da Losone e di abbonamenti generali FFS.

Art. 3 Condizioni

- ¹ Può beneficiare del sussidio chi è domiciliato a Losone e ha acquistato un abbonamento annuale "Arcobaleno" di 1. o 2. classe.
- ² Limitatamente ai giovani fino a 25 anni, il riconoscimento è esteso all'abbonamento generale FFS di 2. classe.
- ³ Ogni persona può beneficiare annualmente al massimo di un contributo.
- ⁴ Il contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

Art. 4 Contributi

- ¹ Il contributo è per tutti fissato al 25% del prezzo di un abbonamento annuale calcolato sulla tariffa di 2. classe "giovani".
- ² Ad ogni richiedente è riconosciuto un contributo minimo di fr. 140.--.
- ³ Il contributo non può in ogni caso essere superiore a fr. 210.--.
- ⁴ Il contributo all'abbonamento generale FFS di 2. classe per i giovani fino a 25 anni corrisponde al massimo fissato all'art. 4 cpv. 3.
- ⁵ Il contributo è calcolato al franco intero.

Art. 5 ...¹⁾

Art. 6 Modalità di pagamento

¹ Il pagamento del contributo comunale avviene dietro presentazione alla Cancelleria comunale dei seguenti giustificativi:

a) abbonamento annuale;

b) ...²⁾

² L'importo del sussidio è versato di regola entro due mesi dalla richiesta sul conto corrente postale o bancario del richiedente.

Art. 7 Restituzione

¹ I contributi riscossi indebitamente devono essere restituiti dal beneficiario.

² Non vi è restituzione se l'interessato ha agito in buona fede.

Art. 8 Reclamo

¹ Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni di reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 9 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 1.1.2001 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale il 28 maggio 2001

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 27 agosto 2001

¹abrogato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 27 agosto 2001.

²abrogata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 27 agosto 2001.